

Decreto Ministeriale 23 novembre 1987, n. 506 (in Supp. ordinario alla Gazz. Uff. n. 290, del 12 dicembre 1987). Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme sui termini e sulle sanzioni per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, emanato in applicazione della citata legge n. 630/1981, secondo cui le predette denunce devono essere prodotte su moduli e con modalità approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1985 che approva la nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1986 che ha rinviato l'adozione della suddetta modulistica e ha introdotto modificazioni e integrazioni al predetto decreto 23 dicembre 1985;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge 12 aprile 1973, n. 256, secondo cui le modalità per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1974 con il quale sono state emanate norme per la pubblicazione del citato Bollettino ufficiale;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, legge-quadro per l'artigianato, ai sensi del quale le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, presentate secondo le formalità previste per il registro delle ditte, esimono dagli obblighi di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione;

Visto l'elaborato predisposto dal comitato per lo studio preliminare, la stesura dei moduli e la determinazione delle modalità con cui devono essere prodotte le denunce al registro delle ditte, costituito con decreto ministeriale 9 ottobre 1986;

Ravvisata l'opportunità di istituire una modulistica apposita per la richiesta di pubblicazione degli atti nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata;

Ritenuto di assicurare l'unificazione delle procedure e della documentazione anche attraverso la stampa e la diffusione della modulistica a cura di un unico ente;

Ritenuta idonea a tale scopo l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1986 che rinvia al 1° gennaio 1988 l'entrata in vigore della nuova modulistica di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati;

Decreta:

Articolo 1

I decreti ministeriali 23 dicembre 1985 e 19 maggio 1986 sono abrogati.

Sono approvati gli annessi moduli per la presentazione delle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. É altresì approvato l'annesso modulo per la richiesta di pubblicazione nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata di cui all'art. 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256.

I moduli di cui al presente decreto sono obbligatori e saranno posti in uso a partire dal 1° gennaio 1988. Dalla stessa data le camere di commercio dovranno provvedere al caricamento nell'archivio magnetico di tutte le notizie e di tutti i dati contenuti nei moduli di denuncia.

Articolo 2

Alla stampa e alla distribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei moduli di cui al precedente articolo provvede, nell'interesse delle stesse, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ne determina le relative modalità.

Alla diramazione delle istruzioni per la compilazione dei moduli provvede la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Articolo 3

La società di fatto costituitesi o regolarizzatesi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e successive modificazioni e integrazioni, devono allegare alla denuncia di modificazione degli elementi costitutivi e a quella di

cessazione, nel termine indicato dall'art. 2, comma sesto, del decreto ministeriale 9 marzo 1982, copia autentica del relativo atto registrato.

Articolo 4

Il penultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 è sostituito dal seguente: <<La denuncia di cancellazione delle società dal registro delle ditte deve essere presentata alla camera di commercio entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese>>.

Articolo 5

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 è sostituito dal seguente: <<Alle denunce di iscrizione delle società devono essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo completo dei dati relativi all'iscrizione nel registro delle imprese, annotati a cura del notaio o della cancelleria commerciale del tribunale, e copia autentica delle eventuali procure. Alle denunce concernenti l'istituzione di sedi secondarie di cui all'art. 2299 del codice civile, deve essere allegata copia autentica dell'estratto depositato presso il registro delle imprese della circoscrizione in cui è ubicata la sede secondaria>>.

Articolo 6

Il secondo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 è sostituito dai seguenti: <<Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente, distinguendo i lavoratori dipendenti e indipendenti in permanenti e stagionali; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto per l'unità ove gli stessi svolgano prevalentemente la propria attività. I soci e gli amministratori che prestano la propria opera presso le società devono essere indicati tra i lavoratori indipendenti.

Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente>>.

Articolo 7

La richiesta di pubblicazione degli atti nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere presentata alla camera di commercio del capoluogo di regione tramite la camera di commercio della provincia ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 8

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1974 è sostituito dai seguenti: <<Gli atti presentati per la pubblicazione in modo incompleto o privi delle indicazioni occorrenti, sono restituiti per la necessaria regolarizzazione alla società interessata a cura della camera di commercio della provincia ove la società ha la sede legale; analogamente si procede in caso di mancato o insufficiente pagamento dei diritti fissi.

Gli atti devono essere regolarizzati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione. Gli atti per i quali il codice civile prescrive il termine di quindici giorni per la pubblicazione, devono essere regolarizzati entro lo stesso termine di quindici giorni>>.

Articolo 9

L'art. 9 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 è sostituito dal seguente:

<<La denuncia relativa alla istituzione, modificazione o cessazione di una sede secondaria o di un'altra unità locale in provincia diversa da quella della sede principale deve essere presentata, unitamente alla documentazione e al deposito delle firme, alla camera di commercio della provincia in cui è ubicata la sede secondaria o l'unità locale e, successivamente, alla camera di commercio competente per la sede principale. Le camere interessate provvederanno immediatamente a fornirsi reciproca notizia delle avvenute denunce, specificandone gli elementi più rilevanti.

La camera della provincia in cui è ubicata la sede principale deve comunicare alle camere nelle cui circoscrizioni si trovano altre sedi secondarie o unità locali, per l'aggiornamento dei registri delle ditte, le modificazioni intercorse negli elementi più rilevanti dell'impresa>>.

Articolo 10

Ai fini dell'annotazione nel registro delle ditte, le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione dovranno contenere, in aggiunta agli specifici elementi relativi alla tenuta dell'albo, anche tutte le notizie richieste, per le denunce al predetto registro, dal decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dal presente decreto.

Articolo 11

Le camere di commercio potranno accettare denunce presentate mediante l'uso dei moduli attualmente posti a disposizione degli utenti fino al 31 marzo 1988.